

<p align="center">SCHEDA TECNICA <u>CIG ORDINARIA AGGIORNATA</u></p>	
<p align="center">DISCIPLINA – CASISTICA</p>	<p align="center">NORMATIVA</p>
<p>E' un ammortizzatore sociale per eventi temporanei e di durata limitata attraverso il quale il lavoratore subordinato, per un determinato periodo di tempo, viene sospeso dal lavoro, o lavora ad orario ridotto, percependo una particolare indennità denominata integrazione salariale.</p> <p>CAMPO DI APPLICAZIONE</p> <p>a) <u>imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell'energia, acqua e gas;</u></p> <p>b) cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali (ad eccezione delle cooperative elencate dal D.P.R. 602/1970);</p> <p>c) <u>imprese dell'industria boschiva, forestale e del tabacco;</u></p> <p>d) cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;</p> <p>e) imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;</p> <p>f) <u>imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;</u></p> <p>g) <u>imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;</u></p> <p>h) <u>imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;</u></p> <p>i) <u>imprese addette all'armamento ferroviario;</u></p> <p>l) imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica;</p> <p>m) <u>imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini;</u></p> <p>n) <u>imprese industriali esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;</u></p> <p>o) <u>imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione.</u></p> <p>LAVORATORI BENEFICIARI</p> <p>Operai, intermedi, impiegati e quadri;</p> <p>Lavoratori part-time;</p> <p>Lavoratori soci e non soci di cooperative di produzione e lavoro che svolgono attività assimilabile a quella industriale, compresi gli operai di cooperative agricole soggette alle norme che disciplinano la CIGO;</p> <p>Lavoratori intermittenti ma <u>solo se hanno risposto alla chiamata</u> prima del verificarsi della causa per cui sono state richieste le integrazioni salariali.</p> <p>Apprendisti assunti con contratto di apprendistato professionalizzante. Sono esclusi invece i lavoratori assunti con apprendistato di base o di alta formazione.</p> <p><u>I lavoratori devono possedere, presso l'unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento, un'anzianità di effettivo lavoro di almeno novanta giorni alla data di presentazione della relativa domanda di concessione.</u></p> <p>Nei 90 giorni rientrano anche i periodi di ferie, festività, malattia, maternità ed infortunio.</p> <p>Il D.L. 13 marzo 2020 deroga al requisito dell'anzianità di servizio, in maniera conforme all'eccezione già prevista dal legislatore riguardo le domande di CIGO per eventi oggettivamente non evitabili.</p>	<p>D. Lgs. 14 Settembre 2015 n. 148</p> <p>Art. 44, comma I, D. Lgs. 148/2015 Il D.L. 17 marzo 2020 non modifica il campo di applicazione della CIG ordinaria</p> <p>Art. 1, comma I, D. Lgs. 148/2015 Il D.L. 17 marzo 2020 non modifica i soggetti beneficiari che restano i dipendenti delle imprese rientranti nella CIG ordinaria, che siano sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni di lavoro a orario ridotto</p> <p>Art. 1, comma II, D. Lgs. 148/2015</p> <p>Art. 19, comma VIII, D.L. 17 Marzo 2020</p>

Ne consegue che, i beneficiari del trattamento di CIG ordinaria devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020, a nulla rilevando l'esistenza o meno di una determinata anzianità di servizio.

PRESUPPOSTI

- temporaneità della situazione di difficoltà aziendale (non deve quindi trattarsi di esubero strutturale);
- ragionevole prevedibilità di ripresa dell'attività produttiva.

L'INPS ha precisato che "il riferimento alla temporaneità e alla transitorietà della causa integrabile esprime il concetto per cui l'intervento salariale deve basarsi su elementi oggettivi attendibili, valutati ex ante, che consentono di prevedere la ripresa dell'attività produttiva al termine del periodo richiesto".

CAUSALI DI INTERVENTO

A) Situazioni aziendali dovute ad eventi di natura transitoria e non imputabili all'impresa od ai lavoratori, incluse le intemperie stagionali.

Es. la mancaza di lavoro, di ordini e di commesse, la mancaza di materie prime non dipendente da inadempienze contrattuali, l'esaurimento della disponibilità del magazzino, la saturazione delle scorte, l'interruzione di energia elettrica dovuta a fatto dell'Ente erogatore, incendio, eventi naturali diversi dalle intemperie (ad esempio, alluvioni, terremoti, ecc.), sciopero "a monte" con mancanza di materie necessarie per la lavorazione, guasti di macchinari (nonostante la ordinaria manutenzione), perizia di variante o suppletiva dipendente da fatti imprevedibili, ordine di pubblica autorità non ascrivibile a comportamento inadempiente dell'imprenditore come, ad esempio, la sospensione dell'attività imprenditoriale ex art. 14 del D. Lgs. n. 81/2008.

La caratteristica di "evento oggettivamente non evitabile" è riconosciuta a quelle causali determinate da casi fortuiti, improvvisi, non prevedibili e non rientranti nel rischio di impresa, per i quali risulti evidente la forza maggiore.

N.B. Il riconoscimento dell'evento transitorio e non imputabile all'impresa comporta anche l'esonero del pagamento del contributo addizionale

B) Situazioni temporanee di mercato

Es. la crisi, che non deve dipendere da deficit strutturali dell'impresa

IL CORONAVIRUS RIENTRA NELLA TIPOLOGIA DI EVENTO OGGETTIVAMENTE NON EVITABILE.

Viene prevista, nell'ambito degli eventi oggettivamente non evitabili, un ulteriore causale denominata "emergenza COVID-19" che dà diritto all'esenzione, in favore dei datori di lavoro, dal contributo addizionale previsto nell'art. 5 D. Lgs. 148/2015, pari al 9%, 12% o 15% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate.

DURATA

Periodo di 13 settimane continuative, prorogabili trimestralmente fino a un massimo complessivo di 52 settimane in un biennio mobile

La circolare INPS 20.04.2009, n. 58 stabilisce il criterio di calcolo della settimana integrabile computata a giorni, cioè alle singole giornate di

Art. 1, DM n. 95442/2016
Circolare INPS n. 139/2016

Art. 11, D. Lgs. 148/2015

Art. 19, comma I, D.L. 17 marzo 2020
Art. 19, comma IV, D.L. 17 marzo 2020

Art. 12, D. Lgs. 148/2015
Circolare INPS n. 197/2015

sospensione. Una settimana risulta, quindi, fruita soltanto nel caso in cui la riduzione di orario abbia riguardato sei giorni, o cinque, in caso di settimana corta, con l'obbligo per le imprese di comunicare all'INPS le settimane effettivamente "godute" sommando tutte le giornate effettive di CIGO.

La domanda di CIG ordinaria con causale "emergenza COVID-19" può essere presentata per un periodo massimo di 9 settimane a partire dal 23 febbraio 2020 e comunque non oltre il mese di agosto 2020.

Viene previsto, in deroga a quanto stabilito dall'art. 4, commi 1 e 2, D. Lgs. 148/2015, che il periodo di trattamento di CIG ordinaria concesso per la causale sopra indicata non sarà calcolato ai fini della durata massima complessiva ed è da considerarsi quale "periodo neutro".

PROCEDURA DI CONSULTAZIONE SINDACALE

I datori di lavoro che presentano la domanda di CIG ordinaria con causale "emergenza COVID-19" sono dispensati:

- a) dall'osservanza dell'art. 14 D. Lgs. 148/2015;
- b) dall'osservanza dei termini di presentazione della domanda all'INPS come indicati nell'art. 15 D.Lgs. 148/2015.

Fermo restando l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva

Ne consegue che, sia le aziende che non hanno rappresentanze sindacali al proprio interno (RSA/RSU), sia le aziende dotate di organismi sindacali rappresentativi, per accedere al trattamento di CIG ordinaria dovranno espletare – anche a – posteriori - la suddetta procedura, inviando una comunicazione specificando la causale, la durata, il numero di lavoratori coinvolti e l'articolazione della sospensione/riduzione, con l'indicazione della presumibile data di ripresa dell'attività.

MODALITÀ OPERATIVE PER L'ACCESSO AL TRATTAMENTO DI CIG ORDINARIA

- 1) L'impresa associata che non ha rappresentanze sindacali (RSA/RSU) ovvero che ha al proprio interno lavoratori iscritti ad una delle OO.SS. di categoria firmatarie del CCNL applicato nell'unità produttiva, dovrà mettersi in contatto con ciascuna Delegazione territoriale di Sicindustria (Palermo, Messina, Trapani, Ragusa, Agrigento, Caltanissetta ed Enna), comunicando di voler accedere alla CIG ordinaria con causale "emergenza COVID-19" e fornendo informazioni sul settore di riferimento (industria, trasporti, impiantistica, edilizia, marmi e lapidei, servizi industriali), sulla durata massima del trattamento, sul numero dei lavoratori coinvolti e

Art. 1, comma I, D.L. 17 marzo 2020

Art. 1, comma III, D.L. 17 marzo 2020

Art. 14, D. Lgs. 148/2015

Art. 1, comma II, D.L. 17 marzo 2020

sull'articolazione della sospensione (a zero ore ovvero ad orario ridotto). Ciascuna delegazione di Sicindustria predisporrà, in nome e per conto dell'Azienda, la comunicazione indirizzata ai sindacati territorialmente competenti (anche confederali), precisando che la consultazione dovrà avvenire in via telematica entro 3 giorni dalla richiesta.

- 2) L'impresa associata che ha rappresentanze sindacali (RSA/RSU) dovrà mettersi in contatto con ciascuna Delegazione territoriale di Sicindustria (Palermo, Messina, Trapani, Ragusa, Agrigento, Caltanissetta ed Enna), comunicando di voler accedere alla CIG ordinaria con causale "emergenza COVID-19" e fornendo informazioni sul settore di riferimento (industria, trasporti, impiantistica, edilizia, marmi e lapidei, servizi industriali), sulla durata massima del trattamento, sul numero dei lavoratori coinvolti e sull'articolazione della sospensione (a zero ore ovvero ad orario ridotto).

Ciascuna delegazione di Sicindustria fornirà all'Azienda un modello di comunicazione da trasmettere alle RSA/RSU contenente le informazioni generali sulla durata del trattamento, sul numero dei lavoratori coinvolti e sull'articolazione della sospensione.

La Sicindustria ha già contattato le segreterie generali di CGIL, CISL e UIL Sicilia al fine di condividere un accordo quadro che preveda una procedura semplificata di informazione e consultazione sindacale sulla quale Vi daremo notizia.

La domanda di CIG ordinaria con causale "emergenza COVID-19" dovrà essere presentata all'INPS entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa e non sarà soggetta alla verifica, da parte dell'INPS, della sussistenza della predetta causale.

Si consiglia, tuttavia, al fine di evitare qualsiasi problematica, di preparare una breve relazione tecnica che documenti o attesti la contrazione della commesse ovvero l'annullamento degli ordini, la mancanza delle materie prime, la sospensione dei lavori ovvero la chiusura di reparti e attività.

NOTA BENE: La legge parla di consultazione sindacale, non di accordo. Pertanto la domanda di integrazione salariale da presentare all'INPS è legittima anche qualora non si raggiunga l'accordo sindacale. In tal caso, ciascuna delegazione di Sicindustria fornirà all'Azienda apposita dichiarazione liberatoria che certifichi l'espletamento dell'obbligo di consultazione, dando atto che nessuna richiesta di esame congiunto è pervenuta nei termini tassativi indicati dal legislatore.

La suddetta certificazione o l'eventuale accordo farà parte integrante della DOMANDA DI CIG da presentare all'INPS.

CIG ORDINARIA SETTORE EDILE E AFFINI

BENEFICIARI:

- operai, intermedi, impiegati e quadri;

Art. 19, comma II, D.L. 17 marzo 2020

**Art. 46, D. Lgs. 148/2015
Il D.L. 17 marzo 2020 non modifica il campo di applicazione della CIG ordinaria, né le categorie di soggetti**

<ul style="list-style-type: none"> - lavoratori part-time; - lavoratori soci e non soci di cooperative di produzione e lavoro che svolgono attività assimilabile a quella industriale; - lavoratori intermittenti, con le limitazioni indicate in precedenza; - apprendisti assunti con contratto di apprendistato professionalizzante esclusi invece i lavoratori assunti con apprendistato di base o di alta formazione. <p>In relazione al requisito della “anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni presso l’unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento”, è necessario verificare, all’atto della richiesta di CIGO, la sussistenza del requisito dei 90 giorni di anzianità maturati sull’unità produttiva (Sede/cantiere) oggetto di domanda, indipendentemente dal fatto che tale anzianità sia o meno maturata in via continuativa o che sia immediatamente precedente all’inizio della CIGO. I cantieri identificati come unità produttive e non come semplici unità operative, essendo oggetto dell’intervento di CIGO, rappresentano il parametro di riferimento su cui dovrà essere verificata l’anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni.</p> <p>Il D.L. 17 marzo 2020 deroga al requisito dell’anzianità di servizio, in maniera conforme all’eccezione già prevista dal legislatore riguardo le domande di CIGO per eventi oggettivamente non evitabili.</p> <p>Ne consegue che, i beneficiari del trattamento di CIG ordinaria devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020, a nulla rilevando l’esistenza o meno di una determinata anzianità di servizio.</p> <p>CAUSE INTEGRABILI</p> <p>a) <u>Intemperie stagionali</u> (precipitazioni, gelo, nebbia, vento, foschia, temperature elevate che impediscono lo svolgimento dei lavori edili);</p> <p>b) <u>Altre cause non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori</u> (es.: fine lavoro, fine fase lavorative, mancanza energia elettrica, ecc.).</p> <p>c) nell’ambito della realizzazione di opere pubbliche di grandi dimensioni, sono ricompresi anche i seguenti eventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto dei termini previsti nei contratti di appalto; - Varianti di carattere necessario apportate ai progetti originari delle predette opere pubbliche; - Provvedimenti dell’autorità giudiziaria emanati a sensi della L. 575/1965 e s.m.i. (Legge “antimafia”), per i quali si prescinde dalle dimensioni dell’opera pubblica. <p>Per opere pubbliche di grandi dimensioni si intendono quelle per le quali la durata dei lavori edili previsti è di almeno 18 mesi nell’ambito di un progetto generale approvato di durata uguale o superiore a 30 mesi consecutivi.</p> <p>IL CORONAVIRUS RIENTRA NELLA TIPOLOGIA DI EVENTO OGGETTIVAMENTE NON EVITABILE.</p> <p>Viene prevista, nell’ambito degli eventi oggettivamente non evitabili, un ulteriore causale denominata “<u>emergenza COVID-19</u>” che dà diritto all’esonazione, in favore dei datori di lavoro, dal contributo addizionale previsto nell’art. 5 D. Lgs. 148/2015, pari al 9%, 12% o 15% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate.</p> <p>Viene prevista una deroga alla previsione che stabilisce che la</p>	<p>beneficiari dell’integrazione salariale ordinaria che restano i dipendenti delle imprese appartenenti al settore edile e affini, che siano sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni di lavoro a orario ridotto.</p> <p>Art. 19 comma VIII, D.L. 17 marzo 2020</p> <p>Art. 19, comma IV, D.L. 17 marzo 2020</p>
--	---

non imputabilità non possa essere invocata quando la sospensione dell'attività dipenda da fatto imputabile al committente.

Ne consegue che, anche nelle ipotesi in cui non ci si trovi di fronte alla realizzazione di opere pubbliche di grandi dimensioni, l'azienda edile o affine può chiedere di accedere al trattamento di CIG ordinaria con causale "emergenza COVID-19" se il suo committente ha sospeso l'appalto o il cantiere per lo stesso motivo o in conseguenza delle restrizioni all'attività produttiva determinate dai D.P.C.M. 8 marzo 2020, 9 marzo 2020 e 11 marzo 2020.

PROCEDURA DI CONSULTAZIONE SINDACALE

Per le imprese rientranti nel settore dell'edilizia (e lapidei), la procedura di informazione e consultazione sindacale viene posta in essere solo in caso di richieste di proroga dei trattamenti di sospensione dell'attività lavorativa oltre le 13 settimane consecutive.

Il D.L. 17 marzo 2020 prevede che i datori di lavoro che presentano la domanda di CIG ordinaria con causale "emergenza COVID-19" sono dispensati dall'osservanza della procedura di consultazione sindacale prevista dall'art. 14 D. Lgs. 148/2015 e dei termini di presentazione della domanda all'INPS indicati nell'art. 15 D. Lgs. 148/2015, fermo restando l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva.

La deroga introdotta dal D.L. 17 marzo è peggiorativa per le aziende edili in quanto le stesse sono obbligate ad attivare la procedura di informazione e consultazione sindacale prevista dall'art. 14 D. Lgs. 148/2015 solo in caso di richieste di proroga dei trattamenti di sospensione dell'attività lavorativa oltre le 13 settimane consecutive.

V'è da chiedersi, quindi, se prevalga la regola generale di esenzione oppure la deroga introdotta dal D.L. 17/03/2020.

In tale ultima ipotesi sia le aziende che non hanno rappresentanze sindacali al proprio interno (RSA/RSU), sia le aziende dotate di organismi sindacali rappresentativi per accedere al trattamento di CIG ordinaria dovranno espletare – anche a –posteriori – la suddetta procedura inviando una comunicazione specificando la causale, la durata, il numero di lavoratori coinvolti e l'articolazione della sospensione/riduzione, con l'indicazione della presumibile data di ripresa dell'attività.

CASSA INTEGRAZIONE IN AGRICOLTURA

Viene previsto che le aziende agricole, non assicurate per la CIG ordinaria e che non versano ai Fondi di solidarietà, possono accedere esclusivamente al trattamento di CIG in

Legge n. 223/1991

Art. 19, comma II, D.L. 17 marzo 2020

**Legge 8 agosto 1972, n. 457 e s.m.i
Art. 22 D.L. 17 marzo 2020**

deroga, che sarà concesso dalla Regione Sicilia previo accordo con le OO.SS. comparativamente più rappresentative a livello nazionale, per un periodo non superiore a nove settimane e nei limiti delle risorse finanziarie a ciò destinate.

AZIENDE DESTINATARIE

- Aziende che esercitano anche in forma associata, attività di natura agricola ovvero attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento degli animali e attività connesse, intendendosi come tali le attività dirette alla trasformazione e alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nel normale esercizio dell'agricoltura.
- Amministrazioni pubbliche per i lavori di forestazione nonché imprese singole o associate appaltatrici o concessionarie dei lavori medesimi;
- consorzi di irrigazione e di miglioramento fondiario, nonché consorzi di bonifica, di sistemazione montana e di rimboschimento, per le attività di manutenzione degli impianti irrigui, di scolo e di somministrazione delle acque ad uso irriguo o per lavori di forestazione;
- imprese che, in forma singola o associata, si dedicano alla cura e protezione della fauna selvatica ed all'esercizio controllato della caccia;
- imprese non agricole singole ed associate, se addetti ad attività di raccolta di prodotti agricoli, nonché ad attività di cernita, di pulitura e di imballaggio dei prodotti ortofrutticoli, purché connesse a quella di raccolta;
- imprese che effettuano lavori e servizi di sistemazione e di manutenzione agraria e forestale, di imboschimento, di creazione, sistemazione e manutenzione di aree a verde, se addetti a tali attività;
- imprese che effettuano attività di acquacoltura quando i redditi che ne derivano sono prevalenti rispetto a quelli di altre attività economiche non agricole svolte dallo stesso soggetto.

LAVORATORI BENEFICIARI

Dipendenti (operai, impiegati e quadri) con contratto di lavoro a tempo indeterminato che svolgono annualmente almeno 181 giornate di effettivo lavoro presso la stessa azienda.

Il requisito occupazionale di almeno 181 giornate di effettivo lavoro presso la stessa azienda va riferito all'anno solare cui si riferisce la domanda di integrazione salariale e può, logicamente, venire verificato solamente a posteriori, una volta conclusosi l'anno solare stesso.

Il D.L. 17 marzo 2020 prevede che il trattamento di CIG in deroga sarà riconosciuto per i dipendenti in forza al 23/02/2020, a prescindere dal requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro, per un periodo massimo di 9 settimane.

I datori di lavoro agricoli non saranno tenuti al versamento del contributo addizionale.

CAUSE DI INTERVENTO

Il trattamento di integrazione salariale spetta in caso di sospensione temporanea dal lavoro per intemperie stagionali e per altre cause non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori.

Viene introdotta una nuova causale di intervento che opererà a seguito della sottoscrizione dell'accordo regionale che regolerà la CIG in deroga e la relativa procedura.

Art. 22 D.L. 17 Marzo 2020

Art. 22, D.L. 17 marzo 2020